

## Ordinanza municipale concernente l'incasso della tassa sui cani del 3 giugno 2014

### Il Municipio di Cevio,

- considerate le nuove disposizioni vigenti in materia, valide a contare dal 1° gennaio 2014, e le competenze ora attribuite ai Comuni,
- a norma degli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale e degli articoli 23, 24 e 44 del relativo Regolamento d'applicazione,
- richiamata la Legge sui cani del 19 febbraio 2008, e in particolare l'articolo 4, come pure il relativo Regolamento d'applicazione dell'11 febbraio 2009 e ogni altra normativa al caso applicabile,

### ordina:

#### Tasse

**Art. 1** <sup>1</sup> Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 100.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza nel Comune di Cevio. E' richiamato l'obbligo di registrazione di ogni cane all'anagrafe canina, come fissato dalle normative vigenti in materia.

<sup>2</sup> La tassa è applicata al 50% per chi parte nel primo semestre dell'anno oppure arriva nel secondo semestre.

<sup>3</sup> A norma dell'art. 4 cpv. 3 della Legge sui cani, il Comune deve riversare l'importo fissato al Cantone, pari a CHF 25.00 per ogni tassa.

#### Debitore della tassa

**Art. 2** Debitore della tassa è il proprietario del cane sulla base dei dati registrati all'anagrafe canina, a norma delle disposizioni federali e cantonali vigenti in materia.

#### Eccezioni

**Art. 3** Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

#### Modalità di riscossione

**Art. 4** <sup>1</sup> Le tasse sono riscosse annualmente e sono da pagare come a fatturazione emessa dall'amministrazione comunale.

<sup>2</sup> Eventuali contestazioni potranno essere presentate al Municipio il quale prenderà posizione emanando una formale decisione. Una volta cresciuta in giudicato, la decisione sulla tassa è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

#### Entrata in vigore

**Art. 5** La presente ordinanza entra in vigore non appena cresciuta in giudicato.

per il Municipio di Cevio:

il Sindaco  
Pierluigi Martini



il segretario  
Fausto Rotanzi



Ordinanza approvata con risoluzione municipale no. 313 del 3 giugno 2014.  
Pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 6 giugno al 7 luglio 2014.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona, entro 30 giorni dall'inizio della pubblicazione, a norma degli articoli 208 e seguenti della Legge organica comunale.